

CXVII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 12.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Imponibile delle colture foraggere». (57)

PRESIDENTE dà lettura di una proposta di rinvio del disegno di legge numero 57, presentata dai consiglieri Covacivich e Masia: « Si chiede che venga sospeso, fino alla seduta di domani, il proseguimento della discussione degli articoli del disegno di legge numero 57 ».

MELIS si dichiara favorevole alla proposta Covacivich - Masia.

CORDA pensa che il rinvio si risolva in un'inutile perdita di tempo.

PRESIDENTE propone che la discussione sui singoli articoli del disegno di legge numero 57 sia rinviata alla seduta pomeridiana. Mette in votazione questa sua proposta.

(E' approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Miglioramenti economici al personale della Regione nella misura e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti». (61)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

PULIGHEDDU, a nome del Gruppo consiliare sardista, si dichiara favorevole al disegno di legge.

SERRA, *relatore*, illustra il parere della Commissione, la quale non ha creduto di poter aderire alla proposta della Giunta di estendere al personale della Regione i miglioramenti economici previsti dalla legge 11 aprile 1950, numero 130, per il personale statale mediante un provvedimento legislativo regionale che si limitasse ad una ricezione pura e semplice delle norme di cui alla citata legge dello Stato. L'oratore prosegue rilevando la necessità di una legge regionale che estenda ai dipendenti della Regione i miglioramenti economici previsti dalla legge statale senza fare riferimento a questa ultima.

Egli conclude affermando che appunto di tale necessità si è resa conto la Commissione nel proporre all'approvazione del Consiglio un nuovo testo del disegno di legge.

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, dichiara che la Giunta accetta il testo proposto dalla Commissione.

COSSU, a nome dei Gruppi consiliari comunista e socialista, si dichiara favorevole al disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione, per le ragioni esposte da Serra e per affermare la piena competenza della Regione in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale.

CORDA, a nome del Gruppo monarchico, si dichiara favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Sono aumentate del 10 per cento le attuali misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale.

L'aumento si applica anche al personale appartenente allo Stato e ad altri Enti pubblici e comandato presso la Regione, nonchè ai compensi già determinati in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, numero 8.

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, conferma l'accettazione da parte della Giunta del testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 1.

(E' approvato).

Art. 2

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario e sull'indennità di gabinetto, sul premio giornaliero di presenza, sulle gratificazioni a titolo di 13.a mensilità, e sull'indennità di primo impianto di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6; non hanno invece effetto sulle indennità comunque denominate, ivi compresa quella di missione di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6, nonchè sugli assegni accessori di attività di servizio comunque denominate ed ancorchè utili a pensione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Ai dipendenti di ruolo della Regione dei gruppi A e B nelle funzioni e nei gradi previsti dalle Tabelle degli organici allegate alle leggi regionali 7 dicembre 1949, numero 6 e numero 7, è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle

misure stabilite dalla Tabella A allegata alla presente legge.

Agli altri dipendenti di ruolo della Regione e rientranti nelle categorie comprese nelle Tabelle B, C e D allegate alla presente è corrisposto, in aggiunta allo stipendio, un assegno perequativo non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalle Tabelle medesime.

Ai dipendenti non di ruolo rientranti nelle categorie di personale di cui ai precedenti commi è corrisposto rispettivamente l'indennità di funzione o l'assegno perequativo nelle misure relative al gruppo e al grado che ad essi compete per effetto del disposto dell'articolo 1 ultimo capoverso della legge 12 dicembre 1949, numero 8 ed a decorrere dal 1.º luglio 1949.

Gli stessi, indennità di funzione ed assegno perequativo:

a) - non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento o compenso a carattere continuativo o periodico, eccezione fatta per l'indennità di primo impianto di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6;

b) - sono ridotti nella medesima proporzione della riduzione dello stipendio o della riduzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze;

c) - sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze di cui al precedente comma.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Per il personale appartenente ad Enti pubblici diversi dallo Stato ed in posizione di comando presso la Regione resta salvo il trattamento più favorevole previsto dall'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6 con l'estensione di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, numero 8.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

La spesa relativa agli oneri derivanti dalla presente legge farà carico, per l'anno 1950, al capitolo 1 del Bilancio regionale per il personale addetto al Consiglio regionale ed ai capitoli 4, 5, 6, 10 e 79 dello stesso Bilancio per il personale addetto alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati.

Per la spesa riferentesi al periodo antecedente al primo gennaio 1950 si seguirà il procedimento di cui all'articolo 53 del D. L. P. 19 maggio 1949, numero 250 concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a introdurre con proprio decreto nel bilancio le variazioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 5.
(*E' approvato*).

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Tabelle allegate.

TABELLA A

Misura della indennità di funzione spettante ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B della Regione:

Personale dei ruoli di Gruppo A:

Grado	Importo mensile lordo
3°	L. 21.000.—
4°	» 18.000.—
5°	» 15.000.—
6°	» 13.000.—
7°	» 11.000.—
8°	» 9.000.—
9°	» 5.000.—
10°	» 5.000.—
11°	» 5.000.—

Personale dei ruoli di gruppo B:

Grado	Importo mensile lordo
6°	L. 11.500.—
7°	» 9.500.—
8°	» 6.300.—
9°	» 3.500.—
10°	» 3.500.—
11°	» 3.500.—

TABELLA B

Personale dei ruoli di gruppo C:

Grado	Importo mensile lordo
8°	L. 3.000.—
9°	» 3.000.—
10°	» 2.500.—
11°	» 1.000.—
12°	» 800.—
13°	» 700.—

TABELLA C

Personale subalterno:

Commesso Capo	L. 2.500.—
Primo Commesso	» 1.500.—
Usciere Capo	» 800.—
Usciere	» 700.—
Inserviente	» 600.—
Capo agente tecnico	» 1.500.—
Agente tecnico	» 800.—

Personale salariato e temporaneo:

Capi operai

Capi operai	L. 800.—
1. categoria (specializzati)	» 700.—
2. categoria (qualificati)	» 600.—
3. categoria (comuni)	» 500.—
4. categoria (manovali)	» 500.—
5. categoria (apprendisti)	» 500.—
6. categoria (operai)	» 500.—
7. categoria (operaie comuni)	» 500.—

PRESIDENTE mette in votazione le tabelle allegate.

(*Sono approvate*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Miglioramenti economici al personale della Regione nella misura e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	40
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Covacivich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay - Ledda - Marras - Masia - Melis - Muretti - Morgana - Pilo Flores - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Satta - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
«Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione». (69)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ERA si dichiara contrario al disegno di legge. Egli ricorda che l'indennità di primo impianto al personale della Regione era stata concessa in considerazione del solo fatto che il primo periodo di vita della Regione autonoma avrebbe comportato una maggior mole di lavoro. Dopo aver affermato che, per quanto gli risulta, gli organici della Regione sono ormai al completo, l'oratore chiede, in proposito, dei chiarimenti da parte della Giunta, soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di un Prefetto alla carica di Segretario generale in sostituzione di un Vice-prefetto.

PULIGHEDDU si dichiara favorevole al disegno di legge, quantunque egli fosse inizialmente contrario alla concessione di una indennità di primo impianto, rendendosi conto che sarebbe stato ingiusto concederla per solo sei mesi.

Poichè si è ritenuto di dover concedere tale indennità, l'oratore ritiene che sarebbe irragionevole pretendere di abolirla proprio quando i dipendenti della Regione hanno preso a considerarla come parte integrante del loro bilancio. Abolire oggi l'indennità di primo impianto significherebbe imporre un abbassamento improvviso del già modestissimo tenore di vita del personale della Regione. D'altra parte non si può non tener presente la necessità di mettere il personale in condizioni di vivere dignitosamente e onestamente senza dover esplicitare attività estranee a quelle di ufficio.

COSSU, a nome dei Gruppi consiliari comunista e socialista, si dichiara favorevole al disegno di legge, considerando doveroso da parte della Regione il mettere i propri dipendenti in condizioni di lavorare serenamente, senza le preoccupazioni che derivano dall'avere uno stipendio inadeguato.

SERRA, relatore, dichiara che la Commissione alle finanze ha voluto rimarcare la provvisorietà del provvedimento. Egli ritiene però che sia opportuno riesaminare la posizione del personale per metterlo in condizioni di esplicare le proprie funzioni con serenità e con decoro.

CORRIAS EFISIO, Assessore alle finanze, afferma che il lavoro per il primo impianto degli uffici della Regione non è ancora terminato e che si deve tener conto anche del fatto che la entrata in vigore delle norme di attuazione da poco emanate comporterà un maggiore impegno burocratico. E', pertanto, giustificata la proroga dell'indennità di primo impianto al personale.

L'oratore prosegue affermando che l'indennità, sotto altra forma, dovrà essere mantenuta anche in seguito: la Giunta studierà la formula più idonea.

Rispondendo ad Era, l'Assessore alle finanze dichiara che la Giunta non ha proceduto a nuove assunzioni. Il Prefetto che è stato chiamato alla carica di segretario generale ha sostituito un Vice-prefetto che assolveva alle stesse funzioni solo provvisoriamente.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

La concessione al personale in servizio presso la Regione della speciale indennità di primo impianto dei servizi, prevista nell'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6, e nell'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, numero 8, è prorogata fino al 31 dicembre 1950.

Tale proroga è estesa al personale dipendente dal Consiglio regionale, ai sensi delle leggi regionali 7 dicembre 1949, numero 7 e 12 dicembre 1949, numero 9.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto a decorrere dal 1. luglio 1950.

Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare, mediante proprio decreto, la variazione in bilancio necessaria per l'attuazione della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

SERRA propone di aggiungere, al secondo comma, la frase "mediante storno dal capitolo 4".

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, ricorda che in sede di coordinamento si deve inserire il riferimento al capitolo del bilancio riguardante il Consiglio regionale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'aggiunta proposta da Serra.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Proroga della concessione della indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	41
votanti	40

maggioranza	21
favorevoli	31
contrari	9
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Casu - Cerioni - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Lay - Ledda - Masia - Medda - Melis - Muretti - Morgana - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Satta - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6». (70)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ERA si dichiara contrario all'approvazione del disegno di legge sostenendo che un'indennità attribuita al personale della Regione non debba essere estesa anche ai funzionari della Corte dei Conti, i quali sono dipendenti dello Stato.

ASQUER dopo avere sottolineato — rispondendo a quanto detto da Era — che i funzionari della Corte dei Conti hanno reso e continuano a rendere dei grandi servizi alla Regione, esprime il parere che sia opportuno attribuire l'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6, anche ai funzionari della Corte dei Conti.

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, fa presente che i funzionari della Corte dei Conti, in seguito alla costituzione della Regione autonoma, sono chiamati ad esplicare una attività maggiore che per il passato, quando erano chiamati ad esaminare soltanto i decreti dell'Alto Commissariato. Attualmente, la delegazione della Corte dei Conti deve studiare non solo le pratiche provenienti dagli Uffici del Rappresentante del Governo, ma anche quelle provenienti dagli uffici della Regione.

L'Assessore assicura che il carico finanziario che deriva alla Regione dalla estensione del godimento della indennità di primo im-

pianto ai funzionari della Corte dei Conti è minimo; conclude osservando che la Regione siciliana concede ai funzionari di quella delegazione della Corte dei Conti un trattamento economico molto più favorevole di quello praticato dalla Regione sarda.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

All'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6, è aggiunto il seguente comma:

"L'indennità stessa compete anche al personale dell'Ufficio di cui al Capo VI delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250".

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto la variazione in bilancio necessaria per l'attuazione della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	41
votanti	40
maggioranza	21
favorevoli	30
contrari	10
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Covacivich - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Lay - Ledda - Masia - Medda - Melis - Muretti - Morgana - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Satta - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

La seduta è tolta alle ore 13,05.